

# Autorizzazione integrata ambientale per la piattaforma per il trattamento di rifiuti mediante termovalorizzazione con recupero di energia denominata «ITM di termovalorizzazione di Melfi»

T.A.R. Basilicata, Sez. I 20 marzo 2017, n. 229 - Caruso, pres.; Nappi, est. - Fenice Ambiente s.r.l. (avv.ti Montanaro, Peyrano Pedussia, Petrone) c. Regione Basilicata (avv.ti Possidente e Ingravalle) ed a.

**Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale per la piattaforma per il trattamento di rifiuti mediante termovalorizzazione con recupero di energia denominata «ITM di termovalorizzazione di Melfi» - Ulteriori prescrizioni - Illegittimità.**

*(Omissis)*

FATTO

1. Con atto spedito per la notificazione in data 16 giugno 2014, depositato il successivo 10 di luglio, la Fenice Ambiente s.r.l., poi Rendina Ambiente s.r.l., è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti l'autorizzazione integrata ambientale per la piattaforma per il trattamento di rifiuti mediante termovalorizzazione con recupero di energia denominata "ITM di termovalorizzazione di Melfi";

1.1. In punto di fatto, la ricorrente ha esposto quanto segue:

- è proprietaria e gestore dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali in questione, la cui attività è da tempo autorizzata in forza, da ultimo, della determinazione dirigenziale n. 3065 del 14 ottobre 2010;
- tale termovalorizzatore è dotato di due linee e smaltisce rifiuti urbani e assimilabili agli urbani, in quella denominata "forno a griglia" e i rifiuti speciali, in quella denominata "forno rotante"; viene, altresì, svolta l'attività di recupero e produzione di energia elettrica derivante dai processi di combustione controllata delle due citate linee;
- con l'impugnata deliberazione giunta n. 428 del 14 aprile 2014, la Regione intimata ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto in questione;
- tuttavia, a fronte di quanto riportato nell'allegato I, denominato "rapporto istruttorio", elaborato al termine dell'apposita conferenza dei servizi, in sede di adozione della deliberazione stessa: «sono state aggiunte cinque prescrizioni ("Allegato II") che contrastano apertamente con le corrispondenti prescrizioni già approvate nel corso del procedimento, in sede di conferenza di servizi (cfr. Allegato I)»;
- si è così inteso modificare ed integrare il rapporto istruttorio di cui all'allegato I.
- ritenendosi le nuove prescrizioni di cui all'allegato II illegittime, analogamente ad alcune delle prescrizioni dell'allegato I, è stato proposto il presente ricorso.

1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto, per più profili, la violazione di legge (artt. 29-bis, 29-quater, 29-sexies d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; artt. 3, 9, 10, 14 ss. l. 241/1990, e s.m.i.; d.m. 21 dicembre 1995; d.lgs. 81/2008; d.lgs. 196/2003; art. 4 l. 300/1970; art. 16 d.lgs. 133/2005) e l'eccesso di potere (difetto assoluto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione; vizio del procedimento; violazione del principio del giusto procedimento; contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta; indeterminatezza).

2. Si è costituita in giudizio la Regione intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

2.1. Anche il Comune di Melfi, pure costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso nel merito.

3. Con atto spedito per la notificazione in data 5 settembre 2014, depositato il successivo 10 di settembre, la deducente ha impugnato con motivi aggiunti la sopravvenuta nota della Regione Basilicata, del 7 agosto 2014, prot. n. 0128510/19AB, nonché gli atti ad essa presupposti, relative alla quantificazione delle garanzie finanziarie stabilita dalla resistente, per effetto del rilascio dell'a.i.a., deducendo in diritto la violazione di legge (art. 3, comma 2-bis, d.l. 26 novembre 2010, n. 196; art. 3 l. 241/1990) e l'eccesso di potere (errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione; vizio del procedimento; illogicità e ingiustizia manifesta).

4. Alla camera di consiglio del 10 settembre 2014, su accordo delle parti costituite, il Presidente ha disposto il differimento della trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio dell'8 ottobre 2014.

5. La Regione Basilicata e il Comune di Melfi, con memorie successivamente depositate, hanno istato per il rigetto dei motivi aggiunti per infondatezza.

6. In data 24 settembre 2014 la società ricorrente ha depositato "istanza di rinvio al merito della decisione sull'istanza di sospensione" degli atti impugnati, motivata, tra l'altro, dal fatto che la pendenza delle decisioni di questo Tribunale "non pregiudica il regolare esercizio dell'impianto in questione", trattandosi di prescrizioni di carattere tecnico che non attengono alle componenti essenziali dell'esercizio dello stesso.

6.1. In data 4 ottobre 2014 la ricorrente ha depositato copia della nota della Regione Basilicata, prot n. 0152710/19AB del 3 ottobre 2014, recante diffida, ai sensi dell'art. 29-decies, n. 9, lett. a) d.lgs. n. 152/2006, ad integrare, entro giorni quindici dalla data della medesima nota, l'importo delle garanzie finanziarie già versate, con l'avvertimento, in mancanza, della consequenziale applicazione delle disposizioni di cui alla lett. b) del medesimo art. 29-decies, n. 9.

7. Alla camera di consiglio dell'8 ottobre 2014, la società deducente ha chiesto, per tale aspetto, l'emanazione di provvedimenti cautelari incidentali, essendo intervenuto un mutamento della situazione di fatto e di diritto posta a fondamento della citata istanza del 24 settembre 2014.

7.1. All'esito di tale camera di consiglio, il Collegio, con ordinanza n. 134/2014 ha accolto l'incidentale istanza di sospensione, relativamente al solo aspetto delle garanzie finanziarie, ed ha disposto una verifica, affidandone l'espletamento al Direttore della Scuola di ingegneria dell'Università degli Studi della Basilicata, con facoltà di delega.

7.2. Con successive ordinanze collegiali nn. 903/2014 e 182/2015 si è proceduto dapprima alla sostituzione del verificatore e successivamente alla proroga dei termini concessi al nuovo incaricato.

8. Con atto spedito per la notificazione il 16 ottobre 2014, depositato il successivo 28 di ottobre, parte ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti avverso la nota regionale del 3 ottobre 2014, prot. n. 0152710/19AB, innanzi richiamata.

9. Il 21 aprile 2015 è stata depositata la relazione del verificatore.

10. Alla pubblica udienza del 25 maggio 2015 il Collegio, in accoglimento delle conformi istanze delle parti che, in considerazione del ritardo con il quale è stato depositato l'esito della disposta verifica, hanno chiesto di poter fruire del termine a difesa di cui al codice del processo amministrativo, ha disposto il rinvio della trattazione dell'affare all'udienza del 7 ottobre 2015.

11. Con ordinanza collegiale n. 32 del 2016, resa all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2015, il Collegio ha ritenuto acquisire dal verificatore chiarimenti in ordine ai contenuti della cennata relazione.

12. Alla pubblica udienza del 25 maggio 2016, previo deposito di documenti, memorie e repliche, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni, ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

1. Il Collegio procede in primo luogo alla delibazione del ricorso introduttivo, prendendo l'abbrivo, per priorità logica ed in assenza di graduazione dell'ordine di trattazione, dal sesto e dal settimo motivo, coi quali è stata dedotta l'illegittimità della deliberazione giuntale impugnata, nella parte in cui ha approvato il c.d. "allegato II", tra l'altro, per violazione degli artt. 29-bis, 29-quater e 29-sexies del d.lgs. n. 152 del 2006, delle disposizioni di cui agli articoli 3, 9, 10, 14 ss. della legge n. 241 del 1990 e per carenza di istruttoria e di motivazione.

1.1. In particolare, secondo la ricorrente «la procedura per il rilascio dell'A.I.A. aveva seguito il suo corso [...] fino alla predisposizione del titolo autorizzativo finale. L'Allegato 1 contiene infatti il "Rapporto istruttorio"». L'aver introdotto soltanto all'atto di adozione della ripetuta deliberazione, con l'allegato 2, modificazioni di carattere rilevante, a fronte dell'*iter* procedimentale già ultimato, costituirebbe violazione delle disposizioni in materia, segnatamente dell'art. 29-quater del d.lgs. n. 152 del 2006, che imporrebbe lo svolgimento dell'istruttoria per il rilascio del titolo nell'ambito della conferenza di servizi, posto che «le stesse modifiche sono state introdotte all'ultimo, immotivatamente, al di fuori della conferenza, in contrasto con le risultanze della conferenza di servizi del 2012, e senza tenere conto che in molte parti la stessa Conferenza si era già espressa in senso favorevole alla ricorrente e in senso contrario alle osservazioni del Comune; osservazioni confluite nell'Allegato 2».

1.1.1. La censura coglie nel segno, sul versante del dedotto vizio d'istruttoria e di motivazione.

1.1.2. L'art. 29-quater del codice dell'ambiente contempla il ricorso, in fase istruttoria, al modulo organizzativo della conferenza di servizi, da svolgere, nel testo vigente *ratione temporis*, «ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241». Tale rinvio rende pertanto applicabili, nel particolare *iter* procedimentale delineato dal citato art. 29-quater, gli orientamenti formati in relazione alle predette disposizioni della legge n. 241 del 1990. Il medesimo articolo 29-quater, inoltre, al n. 10, riserva poi all'autorità competente l'adozione della "determinazione finale" sulla domanda di A.I.A., così configurando uno spazio di discrezionalità in capo alla medesima autorità in ordine ai contenuti di quest'ultima. Ciò appare coerente con la struttura dicotomica che la giurisprudenza amministrativa prevalente ha ritenuto di individuare nella conferenza, ancorché di carattere c.d. decisivo, in cui va distinta una prima fase che si conclude con la determinazione della conferenza, che ha valenza solo endoprocedimentale, e una successiva fase, di portata esoprocedimentale ed esterna, che sfocia nell'adozione del provvedimento finale, che ha valenza costitutiva, effettivamente determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati. In tal senso, il provvedimento finale «non rappresenta soltanto una sorta di momento meramente ripilogativo (e dichiarativo) delle determinazioni assunte in sede di conferenza, ma [...] un vero e proprio momento costitutivo delle determinazioni conclusive del procedimento (in termini, Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2417; *id.*, 21 ottobre 2013 n. 5084). Del resto, nel caso di specie, come si è osservato, la normativa di riferimento disciplina una specifica figura di conferenza di servizi che ha portata ancillare all'adozione del provvedimento finale, ovverosia, appunto

l'autorizzazione integrata in questione, che non pare identificabile in un mero contenitore ripetitivo dei contenuti del verbale conclusivo della conferenza.

1.1.3. Tanto osservato in via generale, nel caso di specie il provvedimento impugnato si appalesa ciò nondimeno illegittimo nella parte in cui ha approvato, mediante il ripetuto "allegato 2", ulteriori prescrizioni che non risultano essere state previamente esaminate dalla conferenza, ovverosia nella sede deputata a tale attività, e sulle quali dagli atti di causa non emerge lo svolgimento di alcun ulteriore approfondimento istruttorio.

1.1.4. Del pari, appare carente la motivazione, *in parte qua*, della decisione regionale, sia in relazione ai predetti aspetti, sia in relazione alle osservazioni che risultano già esaminate, e disattese, o accolte solo parzialmente, in sede di conferenza dei servizi (allegato 1, pagg. 88 e 89). In alcun modo è quindi dato comprendere le ragioni poste a fondamento dell'introduzione di ulteriori prescrizioni che innovano significativamente i contenuti dell'allegato 1, ovverosia il documento tecnico elaborato nell'ambito della conferenza.

1.1.5. La Regione Basilicata ha sostenuto che il contestato provvedimento n. 428 del 2014 recherebbe una «puntuale, ancorché concisa, chiosa che ne giustifica l'inserimento», ovverosia: «l'ampia discussione, alla luce del dibattito svoltosi nelle precedenti riunioni dell'esecutivo del 1 aprile 2014 e dell'8 aprile 2014, e in accoglimento delle reiterate osservazioni formulate dai soggetti interessati e in specie dal Comune di Melfi», motivandone l'accoglimento «a maggior tutela delle istanze di protezione del territorio». Ad analogo argomento ha fatto ricorso la difesa del Comune controinteressato. Ritiene in senso contrario il Collegio che tale "chiosa", apposta peraltro a penna in calce al deliberato, non risponda all'obbligo di dare conto degli elementi specifici, fattuali e normativi, in base ai quali sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, né consenta di ricostruire l'*iter* logico-giuridico seguito dall'autorità per giungere alla decisione contestata, e neppure consenta di individuare atti e documenti che offrano spunti univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l'*iter* motivazionale a sostegno della determinazione assunta.

1.1.6. Non vale, in senso contrario, il richiamo alle esigenze di tutela della "fauna, della flora e degli esseri viventi" ed al principio comunitario di precauzione. Tali considerazioni risultano essere già alla base della disciplina di riferimento e dell'allegato 1, elaborato dalla conferenza dei servizi, rispetto al quale le ulteriori "implementazioni" recate dall'allegato 2 restano sprovviste di approfondimento istruttorio e di giustificazione, anche in relazione al principio di proporzionalità che impone un equilibrato bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco.

1.1.7. Da quanto innanzi, consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha adottato l'allegato 2. Restano così assorbiti i primi cinque motivi del ricorso, recanti censure in ordine al merito di ciascuna delle prescrizioni recate dal medesimo allegato.

1.2. Con l'ottavo motivo, è stata contestata la prescrizione n. 12.10.125.3 dell'allegato 1 (pag. 110) che obbliga la società ricorrente, a finanziare, con un contributo annuo pari a € 100.000, e per un importo complessivo di € 300.000, uno "studio di sorveglianza ambientale e sanitaria". Tale prescrizione configurerebbe «una prestazione patrimoniale obbligatoria in assenza di qualsiasi giustificazione normativa, in contrasto con l'art. 23 della Costituzione». Inoltre, non si comprenderebbero le ragioni per le quali la ricorrente dovrebbe finanziare uno studio riferito all'intera zona in cui sono insediati anche altri impianti industriali, concretandosi una disparità di trattamento con gli altri operatori industriali operanti nell'area.

1.2.1. L'argomento va condiviso. Non si rinvencono, nel quadro normativo di riferimento, disposizioni che legittimino l'autorità competente a condizionare l'autorizzazione integrata in questione all'erogazione, da parte del ricorrente, di un oneroso contributo, quale quello di cui è questione, che sembra concretare una misura di compensazione degli effetti deteriori che determinerebbe l'impianto. Né appare ragionevole che i costi dello studio ambientale, riguardante anche «l'esistenza di immissioni di altre attività produttive presenti nella stessa zona industriale», siano addossati soltanto alla deducente.

1.3. Col nono motivo, è stata censurata la prescrizione n. 12,10.126 (pag. 110) che prevede l'implementazione della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria, in quanto reca il termine di sei mesi, che sarebbe insufficiente, tenuto conto delle attività che la deducente dovrebbe effettuare, oltretutto da concordare con l'ARPAB.

1.3.1. La censura va condivisa. Sul punto, il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte nell'ambito della verifica all'uopo disposta, per come integrata a seguito dell'ordinanza collegiale n. 32 del 2016. In tale sede, il verificatore ha infatti rilevato che: «il termine di sei mesi è sufficiente per l'implementazione della centralina siglata S10 per il monitoraggio della qualità dell'aria di cui alla prescrizione n. 12.10.126 del paragrafo 10.12, ad eccezione dell'attività di monitoraggio in "continuo" del mercurio per la quale il termine sia prorogabile per un ulteriore periodo di tre mesi, fino a 9 mesi, al fine della messa a punto e collaudo della strumentazione», così sancendo, in parte, l'insufficienza del lasso temporale di cui è cenno. Inoltre, il medesimo verificatore non ha mancato di rilevare che «il documento di A.I.A., Allegati n. 1 e n. 2, non riporta precisi riferimenti alle metodologie e ai protocolli di misura, in particolare, per il monitoraggio in continuo del mercurio "al camino", per la determinazione dei parametri di qualità dell'aria nella stazione siglata S10, non indicando le modalità (frequenza) di misura, continue o periodiche, e risultando del tutto generico il termine "centralina", nonché per l'applicazione della misura della valutazione della capacità di accumulo con modalità e metodologie differenti da quelle di bio-accumulo in specie vegetali e animali e di deposizione al suolo di inquinanti già indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo», derivandone che «la decorrenza del termine temporale per

l'implementazione e la messa in esercizio dei sistemi di monitoraggio dei parametri per i quali non siano riportate le modalità e le metodologie di misura nel documento di A.I.A. non potrà che intendersi a partire dalla data in cui l'Autorità Competente regionale, anche concordando con il ricorrente, ne abbia indicato e resi noti le metodiche, le frequenze e i relativi protocolli», in particolare per le emissioni ivi elencate, tra cui proprio quelle di cui alla prescrizione in disamina. In tale prospettiva, peraltro, appare irragionevole far decorrere il relativo termine, in parte insufficiente, dalla data di notificazione dell'autorizzazione integrata, così includendo in esso anche segmenti temporali non nella disponibilità della ricorrente, quali quelli relativi al raggiungimento dell'intesa con l'ARPAB.

1.4. A speculare approdo deve giungersi con riguardo alla prescrizione n. 12.10.127 (pag. 110), censurata col decimo motivo di ricorso, e relativa all'implementazione della strumentazione atta al monitoraggio discontinuo dei parametri quali metalli, IPA e PM<sub>2,5</sub>, entro sei mesi dalla notificazione dell'A.I.A.. Invero, sebbene in sede di precisazioni alla verifica sia emersa la sufficienza di tale termine, risulta irragionevole l'averne fissato il decorso dalla data di comunicazione del provvedimento autorizzatorio, così trascurando la fase di "validazione", da parte dell'ARPAB, delle dotazioni tecniche da adottare, delle relative caratteristiche tecniche e dei punti di installazione.

1.5. Coll'undicesimo motivo, si lamenta la contraddittorietà, genericità, illogicità, e mancanza di coordinamento delle prescrizioni nn. 12.8.100, n. 12.10.125.1, 12.10.125.4, nonché di quelle di cui al capitolo 13 dell'allegato 1, in quanto in esse «si prevede a carico della ricorrente l'obbligo di attuare il Piano di Monitoraggio e controllo di cui all'Appendice 7. Si prevede anche la sostituzione del Piano di Monitoraggio di cui al DEC VIA n. 1790/1993. Il Capitolo 13 però non prevede la sostituzione del suddetto Piano con quello di cui all'Appendice 7» sicché non risulterebbe chiaro quali provvedimenti vengano meno e quali invece continuino a produrre effetti.

1.5.1. L'argomento non persuade. Ai sensi della prescrizione n. 12.8.100, il gestore è atteso il "piano di monitoraggio e controllo riportato nella c.d. "appendice 7" al rapporto istruttorio di cui all'allegato 1. L'attuazione di tale protocollo sostituisce il piano di monitoraggio ambientale del Vulture – Melfese, di cui al punto 21 del DEC-VIA n. 1790/1993 (prescrizione 10.12.125.1, ultimo periodo)

1.5.2. Di diverso segno sono le previsioni di cui alla prescrizione n. 10.12.125, che impone la predisposizione di uno "studio di sorveglianza ambientale e sanitaria", individuando l'Istituto superiore di sanità quale soggetto attuatore (prescrizione n. 10.12.125.1), previa redazione di un protocollo operativo tra la Regione Basilicata, la Provincia di Potenza, l'A.R.P.A.B., l'Azienda Sanitaria di Potenza, i Comuni di Melfi e Lavello e la Società Fenice Ambiente S.r.l. tenendo conto di quanto riportato nel predetto piano di monitoraggio e controllo. La redazione di tale studio «dovrà concludersi in anni tre e sarà articolato in fasi coincidenti con le singole annualità» (prescrizione n. 10.12.125.3). La prescrizione n.12.10.125.4 facoltizza, soltanto a conclusione dello studio, la Regione Basilicata all'eventuale aggiornamento del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, sia per quanto attiene il "piano di monitoraggio e controllo" di cui all'appendice 7 al rapporto istruttorio, sia il "piano di monitoraggio del Vulture-Melfese", a carico dell'ARPAB. Tali prescrizioni, come del resto rilevato anche dalla stessa relazione peritale di parte ricorrente, implicano, relativamente alla ricorrente, soltanto il riferimento, quale parametro per il monitoraggio delle emissioni nell'ambiente il "piano di monitoraggio e controllo" di cui all'appendice 7 al rapporto istruttorio, in luogo del "piano di monitoraggio del Vulture-Melfese", contemplato dalla precedente autorizzazione ambientale. La sostituzione di quest'ultimo piano, oltre a essere meramente eventuale, essendo postergata all'esito del richiamato "studio di sorveglianza ambientale e sanitaria", non riguarda l'attività della deducente, che resta regolata dalle prescrizioni dell'A.I.A., segnatamente dall'appendice 7 al rapporto istruttorio.

1.6. Col dodicesimo motivo, si sostiene che la prescrizione n. 12.3.68 (pag. 100) che prevede, in caso di non conformità delle emissioni in atmosfera, che il gestore debba interrompere immediatamente lo scarico dei fumi in atmosfera, sia illogica, errata, contraddittoria e tecnicamente non attuabile. Infatti, l'art. 16 del d.lgs. n. 133/2005 non imporrebbe, in condizioni anomale di funzionamento, l'immediata interruzione dello scarico, mentre, sul piano tecnico sarebbe soltanto possibile interrompere l'alimentazione dei rifiuti al forno

1.6.1. La censura coglie nel segno. La cennata prescrizione dispone, per quanto qui rileva, che «non appena si verifichi il caso di cui al precedente punto 12.3.68. c (condizione di non conformità) il gestore deve interrompere lo scarico non conforme». Per tale profilo, il Collegio richiama, condividendole, le conclusioni cui è giunta la ripetuta verifica, ovvero sia che «l'interruzione "istantanea" dello scarico gassoso "non conforme" non è realizzata da un punto di vista impiantistico né è prevista per essa alcuna procedura progettuale standardizzata. Tale intervento gestionale comporterebbe l'applicazione di particolari tecnologie e unità di impianto appositamente dedicate e l'adozione di procedure di esercizio che la consolidata pratica tecnica "ad oggi" non prevede sia per le complessità impiantistiche che le difficoltà costruttive e gestionali». Ne consegue, quindi, l'inattuabilità, e la conseguente illegittimità, in difetto di soluzioni tecniche previste "dalla consolidata pratica tecnica", in *parte qua* della prescrizione medesima.

1.7. Va disatteso il tredicesimo motivo, nel quale si sostiene, come si evince dalla relazione peritale in esso richiamata, che la prescrizione n. 12.03.59.1 prevede l'installazione, su ciascuna linea di incenerimento di un sistema di "monitoraggio in continuo del mercurio", mentre per il rispetto dei limiti di emissione occorre fare riferimento al "monitoraggio in discontinuo", così come previsto dall'attuale normativa. Differentemente, e contraddittoriamente, la prescrizione n. 12.3.68, con riguardo al rispetto dei limiti di emissione, con riferimento alle condizioni di attenzione



(punto 12.3.68.b) e di non conformità (punto 12.3.68.c.), contemplerebbe il “monitoraggio in continuo”. All’esito della verifica, è infatti emerso che la prescrizione 12.3.68 «non indica per tale parametro il metodo di misura “in continuo” dei parametri di qualità delle emissioni».

1.8. Col quattordicesimo ed ultimo motivo del ricorso introduttivo, si lamenta che l’A.I.A. non ha specificato l’importo delle garanzie finanziaria dovute, così ingenerando una situazione di incertezza che interferirebbe sulla efficacia del provvedimento, dilatandone immotivatamente i tempi di attuazione.

1.8.1. La censura è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, avendo la Regione Basilicata successivamente provveduto a determinare tale importo con nota del 7 agosto 2014, prot. n. 0128510/19AB, impugnata col primo atto di motivi aggiunti.

2. Il Collegio procede quindi alla disamina del primo atto di motivi aggiunti, con il quale parte ricorrente è insorta avverso l’atto di quantificazione delle garanzie finanziarie, determinate nell’importo di € 6.186.127,00.

2.1. Con l’unico, articolato, motivo, si è prospettata l’erroneità di tale quantificazione, che non avrebbe tenuto conto del possesso, in capo alla società ricorrente, della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, e della normativa statale che, su tale presupposto, riconoscerebbe la riduzione del 40% in sede di calcolo delle suddette garanzie.

2.2. La tesi va condivisa. Giova riepilogare, sul punto, il quadro normativo di riferimento. L’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, al n. 11, lett. h), dispone che le autorizzazioni per l’esercizio di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti debbano contenere, tra l’altro, «le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto». A tal riguardo, il successivo art. 210 prevedeva, al n. 3, lett. h) che «le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti [...] sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001». Tale articolo è stato abrogato dall’art. 39, n. 3, del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. L’art. 3 del d.l. 26 novembre 2010, n.196, convertito in legge 24 gennaio 2011, n. 1, rubricato «Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale», al n. 2-bis, ha successivamente disposto che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del cinquanta per cento, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l’importo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni».

2.2.1. Assume portata nevralgica, ai fini del decidere, determinare l’ambito applicativo del cennato art. 3, n. 2-bis, del d.l. n. 196 del 2010, essendo tale atto normativo intitolato: «Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti». In altri termini, occorre stabilire se tale disposizione debba intendersi limitata, nella sua portata, ai soli impianti insistenti nel territorio della predetta Regione, come sostengono le Amministrazioni intimata, ovvero se la stessa abbia carattere generale e concerna l’intero territorio nazionale.

2.2.2. Il Collegio ritiene di privilegiare quest’ultima opzione ermeneutica. Conforta tale approdo, in primo luogo, il dato testuale della predetta disposizione che, letto alla luce del criterio letterale, appare chiaro e univoco e che in alcuna sua parte reca limiti ai suoi effetti, tantomeno ricollegabili alla Regione Campania. La norma, diversamente, è netta nel prevedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la riduzione dell’importo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sussistendo i presupposti da essa previsti, con formulazione di portata generale. Per altro verso, anche l’esame dei lavori parlamentari relativi all’iter legislativo di conversione del decreto muove in tale direzione. In particolare, nel documento recante “elementi per l’istruttoria legislativa” dell’A.C. 3909-B, in relazione all’art. 3 del d.l. 196 del 2010, si legge che: «con una modifica introdotta dal Senato, si prevede la riduzione della metà dell’importo delle garanzie finanziarie per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti previste dall’articolo 208, co. 11, lett. g), del Codice dell’ambiente per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE 1221/2009 e del 40 per cento per le imprese con certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. Si fa notare che la disposizione in commento sembra rivolta a tutto il territorio nazionale».

2.2.3. Non persuadono, in senso contrario, il titolo del decreto legge, avendo l’operazione ermeneutica testé svolta sciolto i dubbi intorno al significato da attribuire al disposto normativo in questione, e dovendosi considerare che il significato privilegiato dalla resistente perviene al non condivisibile ed irragionevole risultato di riservare l’abbattimento dell’importo delle garanzie agli impianti realizzati nella sola Regione Campania. Neppure assumono rilievo gli arresti del Giudice della legge richiamati da parte intimata, posto che essi confermano soltanto la competenza legislativa statale esclusiva in tale materia.

2.2.4. Da ultimo, rileva il Collegio che il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016, n.104784, avente ad oggetto i criteri da considerare nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie di cui all’art. 29-sexies, comma 9-septies, del d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero sia in materia di autorizzazioni integrate ambientali, ha appunto previsto la riduzione delle garanzie stesse, tra l’altro, di un importo fino al 40 % per le imprese in

possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. Tale disposizione, ancorché non applicabile *ratione temporis* al caso di specie, assume a giudizio del Collegio valenza di indice interpretativo di rilievo.

3. Col secondo atto di motivi aggiunti è stata impugnata, infine, la nota della Regione Basilicata del 3 ottobre 2014, prot. n. 152710/19AB, di diffida ad integrare le garanzie finanziarie nel termine di quindici giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art. 29-*decies*, n. 9, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006, ed è stata dedotta, tra l'altro, l'invalidità derivata per illegittimità della nota regionale del 7 agosto 2014, impugnata col primo atto di motivi aggiunti.

3.1. La censura è fondata, avuto riguardo a quanto testé innanzi osservato nei capi 2 e seguenti della presente decisione.

4. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento in parte del ricorso introduttivo e, per l'effetto, l'annullamento dell'allegato 2 alla deliberazione giuntale n. 428 del 2014, nonché delle prescrizioni nn. 12.10.125.3, 12.10.126, 12.10.127, e 12.3.68, nella sola parte in cui quest'ultima prevede l'interruzione dello scarico non conforme non appena si verifichi il caso di cui al punto 12.3.68.c (condizione di non conformità), nonché l'accoglimento del primo e del secondo atto di motivi aggiunti, con conseguente annullamento degli atti ivi impugnati.

5. Il verificatore ha depositato, in data 21 aprile 2015, una "istanza per la liquidazione dell'onorario" relativo alle attività svolte, così determinato: € 5.548,53 per le 680 vacanze per le attività di verifica; € 11.097,06 per onorario; € 268,80 per spese. Lo stesso ha altresì chiesto, in considerazione della complessità, difficoltà ed importanza delle attività di verifica, l'aumento dell'onorario fino al doppio.

5.1. Osserva in proposito il Collegio che i compensi del verificatore, quale ausiliare del magistrato nel processo amministrativo, sono disciplinati dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Ai sensi dell'art. 49 di detto decreto, agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Con riguardo alla misura degli onorari, il successivo art. 50 fa rinvio ad un apposito decreto del Ministero della giustizia, costituito dal d.m. n. 182 del 30 maggio 2002. A sua volta, l'art. 1 della tabella allegata al d.m. 182 del 2012 prevede un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, mentre, in caso di impossibilità di utilizzare tale criterio, si ha riguardo al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico, in base alle vacanze. Nel caso, di specie, essendo la causa di valore indeterminabile, trova applicazione proprio tale ultimo criterio. Ora, nella propria parcella, il verificatore ha indicato in 680 le vacanze effettuate, sicché occorre riconoscere l'importo di € 5.548,53, determinato in misura di € 14,68 per la prima vacanza, e di € 8,15 per le successive 679. Reputa il Collegio, peraltro, che l'importo così determinato possa essere aumentato del 75%, ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'importanza, della complessità e della difficoltà delle prestazioni rese, per un totale di € 9.709,93, oltre le indicate spese vive in misura di € 268,80.

6. Sussistono i presupposti di rito, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spettanze del verificatore vanno poste a carico della soccombente Regione Basilicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando:

- accoglie in parte il ricorso introduttivo, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- accoglie il primo ed il secondo atto di motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione;
- liquida al verificatore l'importo di € 9.709,93, oltre le indicate spese vive in misura di € 268,80, detratto quanto già percepito a titolo di acconto, ponendo tali somme a carico della Regione Basilicata.

Spese compensate.

(*Omissis*)